

TRIBUNALE DI MASSA Presidenza

Massa, 14/3/23

alle Cancellerie civili e penali alle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace all'Ufficio NEP al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato, del diritto di certificato, del diritto di copia e delle spese per notificazione a richiesta d'ufficio.

Il Presidente, anche in qualità di Dirigente Amministrativo facente funzione,

visto il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 149,

visto il D.L.vo 29 dicembre 2022 n. 198,

vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197,

visto l'art. 13 D.L.vo 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), i cui effetti temporali sono stati modificati con l'art. 1, comma 380 della legge 197/2022 (legge di bilancio per l'anno 2023), con cui sono state apportate modifiche all'art. 192 del DPR 115/02 recante modalità di pagamento del contributo unificato;

visti il predetto art. 192 e gli artt. 196 e 197 DPR cit. come modificati dalla normativa citata; vista la circolare del Ministero della Giustizia Dipartimento per l'Amministrazione digitale n. 635 del 7/3/23:

dato atto che, in base alla normativa citata, l'unica modalità ammessa di pagamento per il contributo unificato è quella prevista dall'art. 5 co. 2 D.L.vo n. 82/2005 così come riformato, ossia attraverso il Portale dei Servizi telematici http://servizipst.giustizia.it/pst/it/pagopa.wp), pagamento tramite piattaforma PagoPA (effettuabile attraverso app IO, in Banca presso gli sportelli abilitati, negli Uffici Postali, presso gli esercenti convenzionati come tabaccherie, ricevitorie, supermercati, edicole convenzionati);

che, in virtù del combinato disposto dell'art. 196 DPR 115/2002 così come riformato dal d.lgs. 149/2022 e dell'art. 8 co. 9 del d. lgs 198/2022, anche i diritti di cancelleria per il processo civile e penale - diritti di copia, diritti di certificazione e spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (e le anticipazioni forfetarie ex art. 30 DPR 115/02 (€ 27,00 per gli atti depositati in modalità telematica) - devono essere corrisposti esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 co. 2 D.Lgs. 82/2005 sopra citata;

che, in base all'art. 197 DPR cit. come modificato dal D.L.vo 149/22, con le medesime modalità di cui all'art. 5 co. 2 cit. devono essere pagati i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta che la parte che ha richiesto la notificazione deve versare all'ufficiale giudiziario;

che le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28/2/23 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; invece, ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/23, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti;

che le modalità di pagamento diverse da quelle contemplate dal suddetto articolo non liberano la parte dall'obbligo previsto ex art. 14 DPR 115/02 e, pertanto, le somme eventualmente versate in modalità non telematiche andranno ripetute ex art. 192 comma 2 DPR 115/02 così come riformato;

che le parti hanno diritto a presentare istanza di rimborso entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuto pagamento del contributo unificato in modalità non telematica (art. 192 comma 2 D.P.R. 115/2002 riformato);

Rilevato che le predette disposizioni riguardano anche gli Uffici del Giudice di Pace. Tanto premesso,

dispone

che il personale delle cancellerie civili e penali del Tribunale di Massa, dell'Ufficio del Giudice di Pace e dell'UNEP

- ➤ Provveda ad accettare i suddetti pagamenti solo se corrisposti con modalità telematica nei termini di cui sopra; per accertare che il pagamento sia stato eseguito tramite la piattaforma pagoPA, verificare che la ricevuta originale sia presente nell'archivio centralizzato di Giustizia, utilizzando alternativamente in SICID, SIECIC, SIGP e GSU le funzionalità di verifica del pagamento telematico (utilizzando per la ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUV identificativo univoco di versamento); in tutti gli altri casi, la funzionalità di verifica del pagamento disponibili sul Portale dei Servizi Telematici (PST) nell'area riservata accessibile -da RUG-con codice fiscale e password ADN (utilizzando per la ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUV).
- ➤ In caso di pagamento in modalità diversa da quella telematica, provveda ad attivare la procedura di recupero tramite Equitalia Giustizia;
- ➤ Proceda all'annullamento (c.d. bruciatura) delle somme versate con modalità telematica a mezzo dei sistemi in uso per il settore civile, mentre per il processo penale, privo di PCT, e per i procedimenti civili non telematizzati, a mezzo della piattaforma raggiungibile all'indirizzo http://pst.giustizia.it, Area "Servizi" e quindi "AREA RISERVATA", effettuando il login con il codice fiscale e le credenziali ADN come personale interno del Ministero di Giustizia, avendo cura di inserire nella maschera di ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUV (identificativo univoco di versamento) presente sulla ricevuta telematica.
- ➤ In caso di istanza di rimborso, il Funzionario Responsabile di Cancelleria provvederà a verificare che la stessa sia stata trasmessa entro 30 giorni dal pagamento e, in caso positivo, ad accoglierla attivando la procedura secondo le indicazioni di cui alla Circolare Ministero Economia e Finanze n. 33 del 26.10.2007. In caso di trasmissione tardiva dell'istanza (oltre 30 giorni dal pagamento), il Funzionario non darà corso ad alcuna procedura di recupero. In entrambe le ipotesi, notizierà tramite PCT l'interessato.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale.

Il Presidente f.f. Ermanno De Mattia

